

COMUNE DI OLIVA GESSI
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 Reg. Delib.
Del 03-02-2010

COPIA

Numero 38 Reg. Pubbl.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2010.

L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 18:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

ASCAGNI GIUSEPPE	SINDACO	P
VERSIGLIA ALESSANDRO	VICESINDACO	P
BIGONI GIORGIO	ASSESSORE ESTERNO	P
MANGIAROTTI IVANA	ASSESSORE ESTERNO	P
MILANESI VITTORIO	ASSESSORE ESTERNO	P

Totale presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ASCAGNI Dott. Giuseppe in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Signor VERCESI Dott.ssa Elena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- 1) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.1994, esecutiva ai sensi di legge unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 Giugno 1994, ad oggetto: "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507) - Approvazione";
- 2) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva alla classificazione delle aree;
- 3) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.1994, esecutiva ai sensi di legge unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 Giugno 1994, con la quale è stata approvata la tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 4) La deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2001, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2001";
- 5) La deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24 Febbraio 2003, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2003";
- 6) La deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12 Febbraio 2004, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2004";
- 7) La Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31 Gennaio 2005, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2005";
- 8) La Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 10 Febbraio 2006, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2006";
- 9) La Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13 Marzo 2007, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2007";

10) La Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12 Febbraio 2008, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2008”;

11) La Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 9 Febbraio 2009, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2009”;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla data del 31 Dicembre 2009 era di n. 183 unità, per cui lo stesso è da comprendersi fra i Comuni di classe V[^];

VISTI:

1. l’art. 1, comma 7, del D.L. 27 Maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 Luglio 2008, n. 126, che ha sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale;
2. l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 Agosto 2008, n. 133, che recita testualmente: “*Resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 Maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).*”;

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2010, in relazione alle norme sopraccitate, alla classe demografica di appartenenza del Comune ed al regolamento comunale vigente, la tariffa della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nella misura vigente nell’anno precedente;

VISTO l’art. 18, comma 1, della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488, il quale prevede che i soggetti gestori delle reti di erogazione di pubblici servizi per le occupazioni permanenti, a decorrere dall’anno 2000 e per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, devono corrispondere l’importo di € 0,78 per utenza, con un minimo pari ad € 516,46;

CONSIDERATO che, al fine di mantenere l’equilibrio della gestione corrente del bilancio, si ritiene opportuno confermare le tariffe vigenti così come riportate nell’allegato “A” al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 17 Dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 Dicembre 2009, è stato differito al 30 Aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato *ex lege* l’esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

“Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

VERIFICATO che l'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva al Consiglio dell'Ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 7 Febbraio 2001 e n. 13 del 22 Marzo 2001, esecutive ai sensi di legge;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 Aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

ASSESSORI PRESENTI	n. 5
ASSESSORI VOTANTI	n. 5
ASSESSORI ASTENUTI	n. =
VOTI favorevoli	n. 5
VOTI contrari	n. =

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2010, le tariffe vigenti della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, allegata alla presente deliberazione sub “A”, ne fanno parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, i soggetti gestori delle reti di erogazione di pubblici servizi per le occupazioni permanenti, a decorrere dall'anno 2000 e per i Comuni con popolazione

fino a 20.000 abitanti, devono corrispondere l'importo di € 0,78 per utenza, con un minimo di € 516,46;

3. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
4. **DI COMUNICARE** copia del presente provvedimento al funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza, tra cui l'invio di copia conforme all'originale al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – Viale dell'Aeronautica n. 122 – 00144 Roma, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e ss.mm.ii..

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

ASSESSORI PRESENTI	n. 5
ASSESSORI VOTANTI	n. 5
ASSESSORI ASTENUTI	n. =
VOTI favorevoli	n. 5
VOTI contrari	n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

TARIFE IN EURO
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	17,559534	8,779767	=	=
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	5,267860	2,633930	=	=
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	5,267860	2,633930	=	=
Passi carrabili (comma 3)	=	=	=	=
<i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>				
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	=	=	=	=
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	=	=	=	=
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	1,755953	0,877977	=	=
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	=	=	=	=
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).				

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO Graduata a seconda dell'importanza dell'area Ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	1,032914	0,516457	=	=
	Oraria	0,077468	0,038734	=	=
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c).....	Giornaliera	0,309874	0,154937	=	=
	Oraria	0,025823	0,012911	=	=
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	0,309874	0,154937	=	=
	Oraria	0,025823	0,012911	=	=
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	1,549371	0,077468	=	=
	Oraria	0,116203	0,059392	=	=
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo) ..	Giornaliera	0,206583	0,103291	=	=
	Oraria	0,018076	0,008780	=	=
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,516457	0,258228	=	=
	Oraria	0,038734	0,018076	=	=
Occupazioni del sottosuolo e dei soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5 secondo periodo)	Giornaliera	0,309874	0,154937	=	=
	Oraria	0,025823	0,012911	=	=
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	0,516457	0,258228	=	=
	Oraria	0,038734	0,018076	=	=
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	0,206583	0,103291	=	=
	Oraria	0,015494	0,007747	=	=
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)					

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2) :

- per ogni km. lineare o frazione: *Tassa annuale forfettaria* Euro 516,46

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle

occupazioni medesime (comma 2-bis) : *Tassa annuale complessiva*Euro 25,82

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) :

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km, lineari: *Tassa annua* Euro 51,65

- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di..... Euro 10,33

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50 % delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
10,33	13,43	15,49	20,66	15,49	20,14	23,24	30,99

D.Lgs. n. 507/1993. - Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di 25,82.

3.f) La tassa suddetta, se l'occupazione si verifica in aree di 2^a categoria, è ridotta del 50% come previsto dall'art: 15, comma 3, del regolamento.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) centro abitato	30,99	0,619748	=
b) zona limitrofa	15,49	0,309874	=
c) sobborghi e zone	15,49	0,309874	=

periferiche			
d) frazioni	15,49	0,309874	=

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato	10,33	=
b) Zona limitrofa.....	5,16	=
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....	5,16	=

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 03-02-10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to REPOSSI ANTONIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Nello stesso giorno in cui è pubblicato all'Albo Pretorio, viene comunicato ai capigruppo consiliari.

IL PRESIDENTE
F.to ASCAGNI Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERCESI Dott.ssa Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal giorno 12-02-2010 al giorno 27-02-2010:


- mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Oliva Gessi, li 12-02-2010

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to REPOSSI ANTONIO

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Oliva Gessi, li 12-02-2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
VERCESI Dott.ssa Elena

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Vercesi', written over the typed name.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

E' divenuta esecutiva il 23-02-10, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Oliva Gessi, **12 FEB 2010**



IL SEGRETARIO COMUNALE
VERCESI Dott.ssa Elena

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Vercesi', written over the typed name.